



ALLEGATO A alla Dgr n. 2194 del 27 novembre 2014

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI ALLE ASSOCIAZIONI VENETE, AI COMITATI E ALLE FEDERAZIONI

Il comma 4 dell'art. 18 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 e s.m.i. prevede la possibilità che la Giunta regionale conceda alle Associazioni, alle Federazioni e ai Comitati veneti all'estero iscritti all'apposito registro contributi per la realizzazione di iniziative rientranti tra quelle di cui alla citata legge regionale n.2/2003 o comunque finalizzate alla realizzazione degli obiettivi di cui alla medesima legge regionale.

Tali contributi vengono assegnati, con apposito decreto direttoriale, sulla base delle risorse all'uopo stanziato a bilancio regionale e compatibilmente con le stesse, proporzionalmente alle spese sostenute per la realizzazione di un massimo di tre iniziative.

Tali iniziative non devono essere state già finanziate con contributi di amministrazioni pubbliche.

Le iniziative possono essere state realizzate negli anni 2013 e 2014 fino alla data di adozione del presente provvedimento di approvazione dei criteri.

Tali contributi non possono essere superiori al 50% delle spese sostenute e debitamente documentate per ciascuna Associazione o Comitato/Federazione. La percentuale di contribuzione attribuibile a ciascun beneficiario è comunque correlata alle risorse disponibili a bilancio regionale.

Ai fini della concessione del contributo, entro il 15 dicembre dell'anno in corso, deve essere trasmessa alla Sezione Flussi Migratori la seguente documentazione:

- dettagliata relazione in ordine alle iniziative svolte, dalla quale risulti che tali attività sono state finalizzate al perseguimento delle finalità di cui alla legge regionale di settore;
- consuntivo dei costi sostenuti attestati a mezzo dichiarazione resa dal legale rappresentante. Per le Associazioni venete tale dichiarazione dovrà essere resa nelle forme di cui al D.P.R. n.445/2000. Dai costi presentati devono essere detratte le spese riconducibili a spese di funzionamento, come definite con D.G.R. n. 1193/2014, in quanto oggetto di altro contributo regionale.

Ai fini della liquidazione dovrà essere trasmessa alla Sezione Flussi Migratori la seguente documentazione:

- copia conforme all'originale dei giustificativi di spesa, debitamente quietanzati, attestanti le spese effettivamente sostenute. I giustificativi di spesa dei Comitati e delle Federazioni venete all'estero devono essere autenticati dall'autorità consolare italiana competente per territorio.

Verranno prese in considerazione soltanto le spese sostenute dalle Associazioni, dai Comitati e dalle Federazioni venete iscritte all'apposito registro regionale e non quelle relative ai Circoli aderenti o affiliati.